

**DONNE DISOCCUPATE/PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO:
ISTRUZIONI INPS PER LA FRUIZIONE DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE ASSUNZIONI
EFFETTUATE NEL 2021**

L'art. 1, comma 16, della legge (di Bilancio 2021) 30/12/2020 n. 178 ^[*] ha stabilito che, per le assunzioni di donne lavoratrici "svantaggiate" (come sotto identificate) effettuate nel biennio 2021-2022, l'esonero di cui all'art. 4, commi da 9 a 11, della legge n. 92/2012 ^[**], è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2 e n. 1 del 2021).

Ai fini dell'ottenimento di tale beneficio - spettante in caso di contratto: a) a tempo indeterminato, per 18 mesi; b) a termine, per la sua durata, con un massimo di 12 mesi, aumentabili a 18 complessivi se trasformato a tempo indeterminato - è necessario che l'assunzione:

1) **riguardi una donna con almeno uno di questi requisiti:**

- di età non inferiore a 50 anni e disoccupata da almeno 12 mesi;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e con residenza in una delle seguenti regioni: Calabria, Puglia, Sicilia, Campania o Basilicata;
- priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi e che svolga la propria attività lavorativa nell'ambito di una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020);

2) **comporti un "incremento occupazionale netto"**, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati, rilevato in ciascun mese, e quelli mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di "priva di impiego") deve sussistere alla data dell'evento per il quale si intende richiedere il beneficio.

Pertanto, se si intende richiedere il **beneficio per un'assunzione a tempo determinato**, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il **beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato**, senza averlo richiesto per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.

In base a quanto sopra esposto, il beneficio può trovare applicazione anche nelle ipotesi di **trasformazioni a tempo indeterminato** di rapporti a termine non agevolati ai sensi della disciplina di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012 o di cui all'art. 1, commi da 16 a 19, della legge di bilancio 2021; in tali fattispecie, l'incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.

L'incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del contratto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L'INPS, di conseguenza:

- con la circolare 22/2/2021 n. 32 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 9/2021) e il messaggio 6/4/2021 n. 1421 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 15/2021), ha fornito indicazioni e precisazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali e l'applicazione dell'esonero;
- con il messaggio 5/11/2021 n. 3809 ha diramato le seguenti "istruzioni operative" per la fruizione del beneficio, **limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio-31 dicembre 2021.**

L'esonero contributivo:

- è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo: non si applica, pertanto, nei confronti della pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l'elencazione recate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30/3/2001 n. 165;
- non può essere riconosciuto nei riguardi delle imprese del settore finanziario, in quanto non rientranti nell'ambito di applicazione della comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (c.d. *Temporary Framework*). Nello specifico, le imprese operanti nel settore finanziario escluse dall'esonero sono quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione "K" - *Financial and insurance activities*. Si evidenzia che la sezione K della NACE, con le relative divisioni (codice a 2 cifre), gruppi (codice a 3 cifre) e classi (codice a 4 cifre), corrisponde a quella dell'Ateco2007. Tutti i codici Ateco (a 6 cifre), rientranti nelle divisioni 64, 65 e 66, fanno parte della sezione K della classificazione Ateco2007;
- pur nelle sue specificità, trae la sua disciplina da quello, strutturale, di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012;
- **è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e **a condizione che, per gli altri esoneri di cui si intenda fruire, non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi**. Per esempio, l'esonero in trattazione non risulta cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile previsto dall'art. 1, comma 100 e seguenti, della legge 27/12/2017 n. 205 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 1/2018), in virtù dell'espressa previsione di cui al comma 114 dell'articolo 1 della medesima legge, secondo la quale: "*L'esonero di cui ai commi da 100 a 108 e da 113 a 115 non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. Esso non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi*". Analogamente, per le ragioni già indicate nella circolare 12/4/2021 n. 56 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2021), l'esonero in oggetto non è compatibile con quello di cui all'art. 1, commi da 10 a 15, della legge Bilancio 2021 (assunzione di giovani con meno di 36 anni al primo rapporto a tempo indeterminato). Viceversa, la suddetta cumulabilità, nei limiti della contribuzione datoriale dovuta, trova applicazione sia con riferimento ad altre

agevolazioni di tipo contributivo (per es., incentivo all'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità/paternità prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 26/3/2021 n. 151, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti) che con riferimento agli incentivi di tipo economico (per es., incentivo all'assunzione di beneficiari di NASpI, disciplinato dall'art. 2, comma 10-bis, della legge n. 92/2012 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 8/2019 e API INDUSTRIA NOTIZIE n. 14 e n. 15 del 2012).

Quanto alla sequenza secondo cui debba operarsi la cumulabilità tra gli esoneri, ove consentita, così come già precisato nella citata circolare n. 32/2021, si ricorda che la stessa deve avvenire in ragione delle norme approvate, in ordine temporale, sul presupposto che l'ultimo esonero introdotto nell'ordinamento si cumula (ove così previsto) con i precedenti sulla contribuzione residua "dovuta", e cioè, più specificamente, sulla contribuzione residua "dovuta", in ragione del primo esonero applicato. Pertanto, **laddove si intenda cumulare la misura in trattazione con altri regimi agevolati riguardanti le medesime lavoratrici, la stessa troverà applicazione in via residuale sulla contribuzione datoriale non esonerata ad altro titolo**. Per es., nel caso in cui si intenda fruire in contemporanea dell'agevolazione per l'assunzione in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo prevista, per le aziende con meno di venti dipendenti, dall'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151/2001, pari al 50 per cento dei contributi datoriali dovuti, l'esonero troverà applicazione per le medesime lavoratrici a seguito dell'abbattimento della contribuzione operato in virtù della predetta previsione normativa;

- come specificato dal comma 18 dell'art. 1 della legge n. 178/2020, è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione, ed è altresì subordinato all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. ***“Al riguardo, si rappresenta che in data 16 settembre 2021 le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea la misura in trattazione e che la medesima Commissione, con la decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell'esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021, termine finale di operatività del c.d. Temporary Framework.”*** (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 39/2021). Per quanto attiene all'esonero contributivo relativo alle eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2022, le relative istruzioni saranno fornite all'esito del procedimento di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato.

Ai fini della preventiva comunicazione on-line finalizzata alla fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro interessati **potranno utilizzare il modulo “92-2012”**, presente all'interno del “Cassetto previdenziale” di riferimento del sito www.inps.it, **a partire dall'11 novembre 2021**. Tale modulo è stato appositamente rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina dettata dalla legge n. 178/2020 con riferimento all'esonero per l'assunzione di donne svantaggiate di cui si tratta.

Si ricorda, al riguardo, che per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line. Inoltre, si evidenzia che, qualora tale modulistica on-line fosse già stata utilizzata ai fini della comunicazione della fruizione dell'incentivo pari al 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall'art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, i datori di lavoro interessati non dovranno effettuare ulteriori adempimenti, in quanto la comunicazione precedentemente inoltrata all'INPS risulterà valida ed efficace ai fini della fruizione dell'esonero in misura pari al 100 per cento.

**Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'esonero nella sezione
<PosContributiva> del flusso Uniemens**

I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, potranno esporre, **a partire dal flusso Uniemens del mese di competenza novembre 2021**, le lavoratrici per le quali spetta l'esonero valorizzando secondo le consuete modalità l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, l'elemento **<InfoAggcausaliContrib>** i seguenti elementi:

- nell'elemento **<CodiceCausale>**: dovrà essere inserito il valore **"INDO"** avente il significato di **"Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020"**;
- nell'elemento **<IdentMotivoUtilizzoCausale>**: inserire il valore **"data di assunzione a tempo indeterminato o data trasformazione"** nel formato AAAAMMGG (8 caratteri, ad esempio: 20210609).

Per quanto concerne le agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l'impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal CSC 7.08.08 e dal CA 9A) dovrà essere concatenato alla data di assunzione/trasformazione il numero di matricola dell'azienda utilizzatrice, nel seguente formato AAAAMMGGMMMMMMMMMMMM (18 caratteri, ad esempio: 202106091234567890);

- nell'elemento **<AnnoMeseRif>**: indicare l'AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell'elemento **<ImportoAnnoMeseRif>**: indicare l'importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno poi riportati, a cura dell'INPS, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure come segue:

- con il codice **"L541"**, avente il significato di **"Conguaglio Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020"**;

- con il codice “**L542**”, avente il significato di “*Arretrati Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020*”.

Si sottolinea che **la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi progressi (mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l'esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022.**

Si rammenta che la sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.

Ai fini della restituzione delle quote di esonero per le assunzioni di giovani di cui all'art. 1, comma 100, della legge n. 205/2017 (c.d. incentivo GECO), i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M472”, avente il significato di “*Restituzione esonero legge n. 205/2017 GECO*”, e nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

Per la restituzione delle quote di esonero di cui all'art. 4, commi da 8 a 11, alla legge n. 92/2012 i datori di lavoro dovranno valorizzare all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, nell'elemento <CausaleADebito> il codice causale già in uso “M431”, avente il significato di “*Restituzione contr. della legge n. 92/2012*”, e nell'elemento <ImportoADebito>, l'importo da restituire.

I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l'attività e vogliono fruire dell'esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig). Di analoga procedura dovranno avvalersi i datori di lavoro che abbiano già fruito di altre agevolazioni, diverse da quelle sopra elencate, e che intendano restituire gli importi fruiti.

<p align="center">Datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica. Istruzioni per la compilazione della sezione ListaPosPa del flusso Uniemens</p>

I datori di lavoro autorizzati, con lavoratrici iscritte alla Gestione pubblica, che intendono fruire dell'esonero previsto dall'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, per le sole assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1 gennaio 2021 - 31 dicembre 2021, avranno cura di compilare la sezione ListaPosPA valorizzando secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest'ultimo la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante, dovrà essere compilato per ciascun mese oggetto dell'esonero, l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno oggetto dell'esonero;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di oggetto dell'esonero;

- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “21” avente il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”;
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto dello sgravio.

La possibilità di esporre il beneficio come sopra descritto decorrerà a partire dalla ListaPosPA del mese di novembre 2021, mentre quello relativo ai mesi pregressi da gennaio 2021 a ottobre 2021 potrà essere dichiarato, anche in quelle relative ai mesi di novembre, dicembre 2021 e gennaio 2022, potendo esporre nell'elemento “Eo” più occorrenze relativamente ai mesi suddetti.

Nei casi di cessazione/sospensione dell'attività nei mesi in cui è possibile esporre il beneficio per periodi pregressi, in assenza del quadro <Eo_PeriodoNelMese>, gli elementi di cui sopra dovranno essere compilati all'interno dell'elemento “V1 Causale 5” riferito a ciascuno dei mesi per il quale si ha diritto all'esonero.

Modalità di esposizione dei dati relativi all'esonero nella sezione <PosAgri> del flusso Uniemens
--

Per le assunzioni o trasformazioni dei rapporti di lavoro effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, i datori di lavoro agricoli che hanno effettuato la comunicazione preventiva utilizzando il modulo “92-2012” per la fruizione dell'esonero di cui all'art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020, valorizzeranno nel flusso Uniemens, sezione Posagri, a decorrere dal mese retributivo di competenza novembre 2021, oltre ai consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, gli elementi di seguito specificati:

- <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- <CodAgio> “3H” che assume il significato di “Esonero per assunzioni/trasformazioni art. 1, commi 16-19, L. n.178/2020”.

Si evidenzia che, tenuto conto delle indicazioni della circolare n. 65 del 10 maggio 2019, per il recupero dell'incentivo relativo al mese di ottobre 2021, i datori di lavoro dovranno ritrasmettere a decorrere dall'1 dicembre 2021, l'intero flusso di ottobre 2021 valorizzando per le lavoratrici interessate gli elementi sopraindicati.

Mentre, per il recupero dell'incentivo dal mese di gennaio 2021 fino al mese di settembre 2021, i datori di lavoro dovranno trasmettere per le lavoratrici interessate, un flusso di variazione che, omettendo i consueti dati occupazionali e retributivi utili per la tariffazione, valorizzi i sottoindicati elementi come di seguito indicato:

- campo/elemento <CodiceRetribuzione> con il codice “Y”;
- campo/elemento <CodAgio> con il codice Agevolazione “3K” che assume il significato di “Recupero pregresso 3H”.

La valorizzazione dei periodi pregressi deve essere effettuata esclusivamente nei flussi trasmessi entro il periodo di trasmissione dei flussi relativi al IV trimestre 2021.

[*] Art. 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020

16. Per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, in via sperimentale, l'esonero contributivo di cui all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nella misura del 100 per cento nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

17. Le assunzioni di cui al comma 16 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

18. Il beneficio previsto dai commi da 16 a 19 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni dei commi 16 e 17 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

19. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 16 a 18 si provvede, per 37,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 88,5 milioni di euro per l'anno 2022, con le risorse del Programma Next Generation EU.

[] Art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012**

8. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro.

9. Nei casi di cui al comma 8, se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al comma 8.

10. Nei casi di cui al comma 8, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di diciotto mesi dalla data di assunzione.

11. Le disposizioni di cui ai commi da 8 a 10 si applicano nel rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.